



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |                  |            |
|--------------------------|----------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CARDINO  | ALBERTO VINCENZO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ASSANDRI | PIETRO           | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | AVEROLDI | LUCIANO          | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |                  |            |
| <input type="checkbox"/> |          |                  |            |
| <input type="checkbox"/> |          |                  |            |
| <input type="checkbox"/> |          |                  |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 634/11 depositato il 31/03/2011
- avverso la sentenza n° 68/20/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

difeso da:

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° AV LIQ R IMP 081T00459000

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 634/11

UDIENZA DEL

20/02/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

81

PRONUNCIATA IL:

20/02/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

26/02/12

Il Segretario



██████████ S.r.l., in qualità di trustee del Trust ██████████ ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova contro l' Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova chiedendo l' annullamento dell' avviso di liquidazione dell' imposta e irrogazione delle sanzioni relativo ad imposta di donazione per costituzione di rendita contenuta nell' atto istitutivo di trust stipulato il 17.3.2008 dal Sig. ██████████ al fine di creare un fondo finanziario diretto a garantire la sicurezza economica della moglie nonché dei suoi discendenti ovvero a costituire iniziative benefiche in mancanza di discendenti.

Il ██████████, per dotare il trust dei fondi necessari per operare, con atto di dotazione inserito nell' atto istitutivo del trust, assegnava al trustee la somma di Euro 50.000,00. In sede di registrazione veniva versata l' imposta di registro in misura fissa (Euro 168,00).

L' 11.2.2009 con atto di donazione il ██████████ dotava il trust di Euro 5.573.000,00. Veniva versata l' imposta di donazione di Euro 64.920,00.

Con l'atto impugnato viene richiesto l' importo di Euro 287.955,00 per pagamento imposta di donazione liquidata sull' importo annuale della rendita prevista nell' allegato all' atto istitutivo del trust.

La ricorrente contestava l' inesistenza del presupposto oggettivo e pertanto la violazione o falsa applicazione dell' art. 2, comma 47 e ss. Legge 24.11.2006 n. 286 che aveva reintrodotta l' imposta sulle successioni e donazioni. Con riferimento agli atti istitutivi di trust sosteneva che gli stessi vanno assoggettati all' imposta di registro in misura fissa quando viene espressa la sola volontà di costituzione.

L' imposta di donazione andava invece applicata allorché v'era la dotazione di beni al trust.

La previsione della rendita, e la sua elargizione, non andava ulteriormente tassata in quanto doveva essere corrisposta, in base al regolamento, con il reddito prodotto dai beni in trust.

Si costituiva l' Agenzia chiedendo la conferma dell' avviso di liquidazione. Rilevava che l' imposta di donazione sull' erogazione di E. 5.573.000,00 era stata versata solo a seguito del questionario inviato dall' Agenzia.

Con sentenza n. 68 del 22.2.2010 il ricorso veniva accolto.

Proponeva appello l' Agenzia ribadendo le argomentazioni già svolte e affermando che i beneficiari avevano già percepito le rendite loro spettanti; pertanto si era già verificato il presupposto impositivo che non era riferibile ai singoli atti di dotazione patrimoniale ma alla rendita perpetua.

Concludeva chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con la conferma integrale dell' avviso di liquidazione impugnato.

Si costituiva l' appellata chiedendo la reiezione dell' appello e per l' effetto la conferma della sentenza appellata

L' art. 3 del documento allegato sub A all'atto costitutivo del Trust ██████████ individua quali "██████████" la somma di euro 50.000,00 trasferita al Trustee "██████████ s.r.l." contestualmente all'atto istitutivo del Trust, nonché "ogni ulteriore somma o valore mobiliare che il Disponente trasferisca al Trustee affinché sia incluso fra i Beni in Trust". Successivamente venne poi trasferita l'ulteriore somma di E. 5.573.000,00. Non risultano che vi siano stati ulteriori trasferimenti. L'art. 18 del medesimo documento stabilisce poi la corresponsione di una rendita determinata nella misura di E. 28.000,00 al mese fino al 31.12.2030. Tale costituzione di rendita viene sottoposta a tassazione in base all'art. 17 lett. a) d. lgs. N. 346/90 che riguarda la base imponibile delle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario. Secondo l' Agenzia non si deve attendere l' erogazione in quanto l' individuazione del beneficiario e la definizione dell' oggetto della posizione sono già sufficienti a produrre un accrescimento del

patrimonio del beneficiario, accrescimento di cui ha acquisito il diritto non sottoposto ad alcuna condizione sospensiva. Ne consegue la sussistenza del presupposto impositivo.

Secondo l' appellata viceversa non si è in presenza di alcun obbligo del disponente [redacted] di trasferire al trustee i beni che questi deve utilizzare per svolgere il compito affidatogli (vale a dire l' erogazione della rendita). Quindi se il disponente non trasferisce alcun bene al trustee non vi sarebbe alcuna erogazione di rendita.

Indipendentemente dal fatto che effettivamente vi è stato il trasferimento della somma di Euro 5.573.000,00 con l'assolvimento della relativa imposta di donazione risulta condivisibile la tesi dell' appellata. Non si è in presenza infatti della costituzione di una rendita perpetua ai sensi dell' art. 1861 c.civ. visto che la rendita deve essere composta solo e fino a quando il fondo del trust sia sufficiente. Inoltre, come già rilevato, non si è in presenza di un' obbligazione assunta dal disponente a favore dei beneficiari i quali risultano titolari di una mera aspettativa e non del diritto di una prestazione certa e periodica di denaro (alla cui percezione dovrebbe poi conseguire l' assolvimento dell' imposta sui redditi). L' imposizione fiscale che riguarda la fattispecie va dunque limitata alla dotazione patrimoniale del trust [redacted] mentre la previsione di una futura e non certa liquidazione di rendita non rientra nella disposizione di cui all' art. 17 lett.a) del dlgs n.346/90.

L' appello pertanto deve essere respinto. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite

Respinge l' appello. Spese compensate.  
Genova, 20.2.2012  
Il Relatore

P.Q.M.

Il Presidente